



 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

APAC
Servizio Appalti

 Via Dogana, 8 – 38122 Trento
 ☎ 0461.496444 – ✉ 0461.496422
 serv.appalti@pec.provincia.tn.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (L.P. 26/93 E L.P. 2/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 – VERSIONE SOTTOMONTE E CONTESTUALE SPOSTAMENTO DELLA S.S. 12: 1° LOTTO. CODICE CIG N. 6734715E9E

 Trento, **15 LUG. 2016**

 Prot. n. S171/2016/ **378561** /2016/893

Trasmesso per la pubblicazione nella GUUE il giorno 11/07/2016
Pubblicato nella GUUE 15 luglio 2016 – 2016/S 135-242571
Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 31 agosto 2016 - ORE 12.00

Determinazione del Dirigente APOP n. 14 dd. 06/07/2016

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

La **Provincia Autonoma di Trento** – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti – Ufficio gare – Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, indirizzo **PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it**, intende appaltare, a mezzo di **procedura aperta** ai sensi dell'art. **30bis** della L.P. 26/1993 e s.m. ed in base alla disciplina di cui al capo X quater della L.P. 26/1993 e di cui al Titolo III, Capo II, Sezione III del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg e della L.P. 2/2016, il servizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori in oggetto, da espletare ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.

Si precisa che l'incarico professionale in oggetto è riferito ai **LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 – VERSIONE SOTTOMONTE E CONTESTUALE SPOSTAMENTO DELLA S.S. 12: 1° LOTTO.**

Prestazione principale: servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'importo stimato del corrispettivo, posto a base d'asta, è pari ad **Euro 974.913,06.-** al netto degli oneri fiscali.

In quanto trattasi di servizio di natura intellettuale non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del "DUVRI" (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze).

L'importo a base d'asta è calcolato in base alle tariffe professionali di cui al D.M. 143/2013, che sono state utilizzate come base di riferimento per il calcolo del suddetto importo, comprensivo anche del rimborso spese, con l'applicazione delle seguenti categorie di opere per la determinazione dell'onorario (la seconda colonna definisce la corrispondenza delle categorie di opere di cui al D.M. 143/2013 rispetto alle classi e categorie di opere di cui alla L. 143/1949):

categoria DM143/13	categoria L.143/49	importo lavori (euro)
E2	Ic	16.820.289,87
S3	Ig	22.639.432,00
IB7	IIc	18.873.369,46
S4	IXb	1.729.154,14
IA2	IIIb	4.465.326,41
IA4	IIIc	11.054.011,22
D5	VIII	6.869.412,60
V2	Vla	5.845.412,62

Per ulteriori dettagli si rimanda all'allegato "Determinazione dei corrispettivi" che comprende il computo dell'onorario professionale.

Unità stimate dall'Amministrazione come necessarie per lo svolgimento dell'incarico: n. 2 (due) unità a PENA DI ESCLUSIONE, che costituiranno il gruppo dedito all'applicazione della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (pag. 4 dell'allegato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte").

Si precisa che il ruolo di Coordinatore per la sicurezza deve essere assunto da una singola persona fisica in possesso dei requisiti fissati dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. a **PENA DI ESCLUSIONE**; le persone facenti parte del gruppo che non rivestono personalmente il ruolo di Coordinatore per la sicurezza svolgono, a scelta del concorrente, le mansioni di cui agli articoli 114 e 115 del DPP 11.05.2012, n. 9-84/Leg (direttore operativo e ispettore di cantiere); anche per queste persone è richiesto il possesso dei requisiti fissati dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. a **PENA DI ESCLUSIONE**.

I singoli soggetti facenti parte del gruppo di Coordinamento della sicurezza potranno partecipare all'offerta di un solo Concorrente, **PENA L'ESCLUSIONE** di tutte le offerte cui hanno aderito.

Il coordinatore per la sicurezza dovrà essere in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in ingegneria o architettura (vecchio ordinamento).

Luogo di esecuzione: località Acquaviva nel Comune di Calliano (TN).

Durata del servizio: si rimanda all'art. 5 del Capitolato d'oneri.

Modalità di pagamento: si rimanda all'art. 6 del Capitolato d'oneri.

Aggiudicazione: L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 30bis della L.P. n. 26/93 con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 30 del D.P.P 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.,** in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara ed in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'elaborato denominato **"Parametri e criteri di valutazione dell'offerta"**.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'elaborato denominato **"Parametri e criteri di valutazione dell'offerta"**.

Documentazione disponibile per i concorrenti

Il presente bando di gara, il Bando inviato alla GUUE, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", il Capitolato d'oneri, la determinazione dei corrispettivi (D.M. 143/13), il fac simile di istanza di partecipazione (allegati A1 e A2), il Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato B), l'estratto normativo (allegato C), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D), i modelli per la formulazione dell'offerta tecnica (allegati A, B, C e D in formato excel, allegato E in formato pdf. N.B. l'allegato C è da compilare su entrambi i figli di cui si compone; l'allegato E non è da compilare ma rappresenta una traccia da sviluppare a cura dell'operatore economico), il modello per la formulazione dell'offerta economica e gli elaborati del progetto esecutivo sono disponibili sul sito Internet **www.appalti.provincia.tn.it** e possono essere ritirati in copia presso l'**Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti (Ufficio gare), via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444)** (orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti – in attuazione del Piano Anticorruzione della Provincia 2016-2018 - **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, a mezzo PEC o fax, all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (**indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it** - fax.: 0461/496422).

Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate **ESCLUSIVAMENTE** sul sito internet (**www.appalti.provincia.tn.it**), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (www.appalti.provincia.tn.it), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione individuate dall'art. 25 della L.p. 2/2016 e dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico nell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto all'operatore economico di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono **pubblicati nel sito internet** www.appalti.provincia.tn.it, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, **il provvedimento che determina le esclusioni** dalla procedura di affidamento **e le ammissioni** all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo 2.2 (riquadro a pag. 14).

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, **la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario della presente procedura sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.** Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di **registrazione** al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché **ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera**, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**".

INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

**Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli Appalti e Contratti - Servizio
appalti
Ufficio gare
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101
38122 – TRENTO**

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 agosto 2016

un UNICO plico chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura: **GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3.**

Si precisa che costituisce **causa di esclusione** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

A. Una busta chiusa, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

- x l'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 (all. A1 e A2);
- x il Documento di gara unico europeo – DGUE – di cui al paragrafo 4.1;
- x il DEPOSITO CAUZIONALE di cui al paragrafo 4.2;
- x la ricevuta di versamento del CONTRIBUTO, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- x l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8;
- x il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS;

B. una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" e contenente a sua volta l'offerta tecnica redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE.

C. una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA", e contenente a sua volta l'offerta economica redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE.

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1^o piano, stanza 101, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1^o piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle

precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Al fine di consentire la nomina della Commissione giudicatrice, la data e l'ora della prima seduta di gara verranno pubblicati sul sito internet (www.appalti.provincia.tn.it) e comunicati mediante e-mail/PEC o Fax ai concorrenti che hanno presentato l'offerta sulla base degli indirizzi e dei dati ricavabili sul plico contenente i documenti di gara.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara, in conformità all'art. 20, comma 3) lett. a), b), c), d), e), f) e g) della L.P. 26/1993 e s.m., i sottoindicati soggetti:

- x liberi professionisti singoli;
- x liberi professionisti in studi associati;
- x società di professionisti;
- x società di ingegneria;
- x raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui sopra;
- x consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
- x persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione Europea abilitati nei loro paesi di origine.

I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, in combinato disposto con l'art. 80 del D.lgs. 50/2016, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo) e dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo paragrafo 2.2.

Le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 46 comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 254 del D.P.R. 207/2010; le società professionali dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 46 comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 255 del D.P.R. 207/2010, a cui si fa espresso rinvio.

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si riporta di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 80/2016:

Art. 186-bis del R.D. 267/1942

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 80/2016

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

Per i consorzi stabili si applica quanto disposto all'art. 46 comma 1 lett. f del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 256 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi dell'articolo 36 comma 6 della L.P.

26/93, è vietata la partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/93, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Per i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, l'esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi di origine. I documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000. I concorrenti residenti nell'Unione Europea possono rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi e secondo le modalità di cui al citato D.P.R. 445/2000.

Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell'art. 37 della L.P. 26/93, in quanto compatibili con l'oggetto della presente gara.

Si evidenzia che l'offerta congiunta comporta, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutti i soggetti raggruppati. In ogni caso, ognuno dei soggetti raggruppati conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

È ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; in tal caso, ai fini dell'ammissibilità, le dichiarazioni, unitamente alle varie componenti dell'offerta, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il raggruppamento. Dovrà inoltre essere riportata l'indicazione di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, in caso di aggiudicazione, con la specificazione del soggetto individuato come capogruppo, e con la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento temporaneo di professionisti ancora da costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale Raggruppamento aggiudicatario comporterà la **DECADENZA** dall'aggiudicazione.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento

temporaneo o di un consorzio stabile, **PENA L'ESCLUSIONE**. Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti partecipanti.

Alla procedura concorsuale non possono altresì partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della professione.

Ai sensi dell'art. 16 comma 10 del Regolamento della L.P. 26/93, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all'affidamento del presente incarico, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno essere **nominativamente indicati i professionisti personalmente responsabili** che provvederanno all'espletamento dei servizi in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e della tipologia prestazionale di attività che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione.

Se l'offerente è **soggetto diverso da una persona fisica individuale** (cioè diverso da professionista singolo o associato), le **persone fisiche** individuate in sede di offerta per l'espletamento dell'incarico dovranno essere legate al concorrente da idonea **modalità contrattuale**.

Il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed i professionisti incaricati delle mansioni di cui agli artt. 114 e 115 del DPP 11.05.2012, n. 9-84/Leg che costituiranno il gruppo per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008. Le funzioni che dovranno essere svolte sono quelle individuate dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

Il ruolo di coordinatore della sicurezza dovrà essere assunto da **una singola persona fisica**.

Per le relative prestazioni i soggetti individuati possano avvalersi di collaboratori, come previsto dal capitolato d'oneri. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

La mancata disponibilità all'espletamento dell'incarico da parte della/e persona/e fisica/e nominativamente individuata/e dal concorrente comporterà la **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** di appalto in danno dell'Appaltatore, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni che la stessa avesse a subire a causa dell'inadempimento, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà dell'Amministrazione di considerarne la sostituzione con altro professionista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.

Il concorrente si impegna in caso di aggiudicazione a non accettare incarichi professionali dall'appaltatore dei lavori e a comunicare l'esistenza di eventuali rapporti professionali in essere con l'appaltatore dei lavori.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.p. 2/2016, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla

preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscano elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione andrà compilata la parte III, lett. C del DGUE, fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2016-2018, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2016-2018, l'appaltatore sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217/2014, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/2016.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

- **Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, in combinato disposto con l'art. 80 del D.lgs. 50/2016, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo);**

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- *Per le società:* iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, a **PENA DI ESCLUSIONE** (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*).

- Per i liberi professionisti singoli o associati: iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, a **PENA DI ESCLUSIONE.**

C) REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

In conformità a quanto disposto dall'art. 28 comma 1 del Regolamento i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti ai fini della partecipazione sono i seguenti:

1. fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento della L.P. 26/93, realizzato nei migliori 5 esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a **3 volte** l'importo a base d'asta;

2. avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento della L.P. 26/93 relativi a lavori appartenenti a ciascuna tipologia di opera a cui si riferiscono i servizi da affidare ovvero: Ic, Ig, IIc, IIIb, IIIc o IVc, VIa, VIII, IXb (secondo la L. 143/49) ovvero E2, S3, IB6 o IB7, IA2, IA3 o IA4, D5, V2, S4 (secondo il nuovo D.M. 143/13), per un importo globale per ogni tipologia di opera almeno pari a **1 volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle tipologie di opera.

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito incarichi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli incarichi per ogni classe e categorie.

3. avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di due servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento della L.P. 26/93 relativi a lavori appartenenti a ciascuna tipologia di opera a cui si riferiscono i servizi da affidare ovvero: Ic, Ig, IIc, IIIb, IIIc o IVc, VIa, VIII, IXb (secondo la L. 143/49) ovvero E2, S3, IB6 o IB7, IA2, IA3 o IA4, D5, V2, S4 (secondo il nuovo D.M. 143/13), per un importo totale, per ogni tipologia di opera, **non inferiore a 0,40 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle tipologie di opera e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. Si precisa che per "tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento" si intendono quelli espletati con riferimento a cantieri "fissi" a sviluppo "puntuale" (esempio: edifici) e quelli in cantieri di tipo "mobile" e/o "lineare" (esempio: strade).

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito incarichi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli incarichi per ogni classe e categorie.

4. numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno **quattro unità**; sono considerati i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che facciano parte del gruppo dedito al coordinamento per la sicurezza e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al

cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A., e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

Si precisa che il numero medio annuo deve intendersi come media annua per ciascun anno del triennio.

Gli incarichi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche gli incarichi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del regolamento provinciale "Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera f) della legge, dimostrano il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati e possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara".

Ai sensi dell'art. 19 c. 1 del Regolamento, le società costituite dopo l'entrata in vigore della Legge 18 novembre 1998 n. 415 per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E G.E.I.E.

Nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui ai precedenti punti 1, 2 e 4 possono essere posseduti **cumulativamente** dal raggruppamento, **senza alcuna percentuale minima per la capogruppo.**

Il requisito di cui al precedente punto 3 inerente i cosiddetti "servizi di punta" NON È FRAZIONABILE e pertanto, a PENA DI ESCLUSIONE:

a) non saranno considerati utili i due servizi che non conseguano, anche cumulativamente, l'importo minimo richiesto per ciascuna categoria e classe indicata;

b) non è necessario che il concorrente abbia eseguito i due servizi comprensivi di tutte le categorie e classi indicate, potendo anche dimostrare di avere realizzato due servizi per ogni singola categoria e classe: i due servizi potranno, pertanto, riferirsi anche ad appalti/cantieri diversi rispetto agli appalti/cantieri ai quali si riferiscono i servizi in altre categorie e classi;

c) saranno, in ogni caso, considerati utili i due "servizi di punta" a condizione che entrambi i servizi siano stati espletati, con riferimento a ciascuna classe e categoria, dal medesimo operatore economico aderente al raggruppamento.

I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 – valutati secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – **devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.**

Ai sensi dell'art. 22 della L.p. 2/2016, fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, **il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, oltre all'operatore economico sottoposto a verifica a campione, a seguito dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso – lettera a).**

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

a) delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 24 comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettere A e B del DGUE), **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte.**

A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;

b) delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettere C e D del DGUE), **durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato al paragrafo 8 del bando.

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

L'OFFERTA TECNICA deve essere inserita, a pena di esclusione, in un'apposita busta denominata "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**" chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA A contenente la documentazione amministrativa ed alla BUSTA C contenente l'offerta economica. Il plico esterno deve recare la denominazione dell'offerente e l'oggetto della gara. **L'offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento di tipo economico.**

L'OFFERTA ECONOMICA (redatta in conformità alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo**), unitamente alle eventuali giustificazioni dell'anomalia di cui al successivo paragrafo 7, **deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE**, in un'apposita busta denominata "**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**" chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA A contenente la documentazione amministrativa ed alla BUSTA B contenente l'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 58.29 comma 10 della L.P. n. 26/93 nell'offerta economica i concorrenti devono indicare i **propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

Le (eventuali) giustificazioni dell'anomalia di cui al paragrafo 7 andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**".

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., nell'offerta tecnica il concorrente potrà altresì dichiarare la volontà di non consentire l'accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta medesima che costituiscono segreti tecnici o commerciali da individuare con adeguata motivazione.

3.1 MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inserire nella **BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA** a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara, l'offerta economica, in carta resa legale, anche mediante la compilazione dell'allegato modello, consistente nell'indicazione:

- x del ribasso percentuale unico da applicarsi all'importo a base d'appalto, in misura comunque non superiore al **45,00 per cento** (art. 30 comma 1, lett. e del DPP 11.05.2012, n. 9-84/Leg).
- x dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale di cui all'art. 58.29 comma 10 della L.P. n. 26/93.

Sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso. Qualsiasi valore di ribasso offerto superiore al limite del 45% verrà automaticamente riportato al valore massimo ammissibile.

Il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, con due decimali dopo la virgola; eventuali decimali ulteriori rispetto ai 2 (due) richiesti, verranno troncati e non saranno considerati. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere, prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- x **dal professionista qualora partecipi singolarmente;**
- x **da tutti i professionisti associati nel caso di associazione professionale ovvero dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri;**

- x dal legale rappresentante in caso di società o consorzi stabili;
- x dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.;
- x dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito.

Comporta l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dell'offerta:

- x la mancata sottoscrizione dell'offerta, con le modalità sopra indicate;
- x la mancata indicazione del ribasso percentuale unico (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere);
- x la presentazione di offerte in aumento;
- x la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale ai sensi dell'art. 58.29 comma 10 della L.P. n. 26/93 (qualora non siano validamente espressi né in cifre né in lettere).

GIUSTIFICAZIONI DELL'ANOMALIA

Si ricorda che, al fine della valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. 26/93, il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni, al fine dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, nonché il documento **PASSOE ai fini dell'AVCPASS**, dovrà essere inserita in un'apposita busta denominata "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica e alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica.

4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" devono essere prodotti:

● **un'unica istanza di partecipazione ed accettazione delle clausole contenute nel bando, nel capitolato e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:**

- x dal professionista qualora partecipi singolarmente;
- x da tutti i professionisti associati nel caso di associazione professionale ovvero dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri;
- x dal legale rappresentante in caso di società o consorzi stabili;

- x dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.,
 - x dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando a tal fine i modelli allegati al presente bando sotto le lettere A1 e A2.
- **il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E.** consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera **B**), attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE

- il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito "acrobat reader", poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti II, III (esclusa la lettera D), IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.";
- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento;
- in caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/93 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lettera A) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
- con riferimento alla parte IV, in relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 2.2 lett. C) punti 1, 2, 3 e 4 **è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE"**; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive o in eventuali allegati saranno valutate nella fase di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e nella verifica a campione di cui al successivo paragrafo 8.

PRECISAZIONI SULLA PARTE III - Motivi di esclusione

- per sentenze definitive si intende qualsiasi provvedimento di condanna (sentenza, decreto penale di condanna, applicazione della pena su richiesta delle parti ecc.) passato in giudicato;
- nella lettera A, nel campo compilabile "motivi della condanna", vanno indicate le norme violate e le rispettive fattispecie di reato.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/93, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre **le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa** dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, capo C, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.

NOTA BENE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del d.lgs. 50/2016, in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

ooo

Ai sensi dell'art. 37 della L.P. 26/93, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del

raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**.
Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere prodotta la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di **un deposito cauzionale per un ammontare pari ad Euro 9.749,13.-** corrispondenti all'**1% dell'importo a base di gara**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, come previsto dall'art. 31, comma 3 della L.P. 2/2016 e dall'art. 23 della L.P. n. 26/93.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 31, comma 5, della L.P. 2/2016, ai sensi del quale l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di questo beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di **Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile**, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

1. tramite **deposito in contanti**, esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere capofila della Provincia Autonoma di Trento – Unicredit Spa, specificando i seguenti codici:

- CODICE FILIALE: 5079;
- CODICE ENTE: 400;
- CAUSALE: deposito cauzionale riferito a "Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Trento 3"; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito. L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì **corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare**, a richiesta dell'operatore economico e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla **cauzione definitiva in favore della stazione appaltante**.

2. tramite **bonifico bancario** sul conto di tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Provincia Autonoma di Trento – Unicredit Spa – Agenzia Trento Galilei – Via Galilei 1 – 38122 Trento – Codice **IBAN IT12S0200801820000003774828** (per i bonifici dall'estero Codice BIC: UNCRITMM), causale "Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Trento 3"; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito. L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì **corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare**, a richiesta dell'operatore economico e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla **cauzione definitiva in favore della stazione appaltante**.

3. in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì **corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare**, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla **cauzione definitiva in favore della stazione appaltante**;

4. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore a impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a. con **autentica notarile**, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b. con presentazione in allegato di una **dichiarazione** del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il fac-simile di dichiarazione di cui all'allegato C) del presente bando).

I concorrenti **possono** presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole:

- **"il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile"**.
- **"il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione"**.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti **clausole**, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
5. il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta dell'operatore economico e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti **oneri** di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione ovvero che indichino quale **foro competente** a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere/CRO in caso di deposito in contanti);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.

Si procederà ad escludere l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

All'interno della "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", deve essere

prodotta la **RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO pari ad Euro 80,00.- (ottanta/00)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - deliberazione 163 del 22 dicembre 2015 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione Contributi" raggiungibile all'indirizzo o <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi> o direttamente all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **CIG n. 6734715E9E** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a

disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad **ESCLUDERE** l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della L.p 2/2016 dei requisiti di capacità tecnico-organizzativo/economico-finanziario di cui al paragrafo 2.2 lett. C), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati.

In tale caso l'operatore economico dovrà presentare, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", oltre a quanto previsto dal paragrafo 4, il **DGUE** compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento, che costituisce l'impegno, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE** di entrambi;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata".

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie

per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", la documentazione prevista dal combinato disposto dall'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016 oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;

- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. N. 26/93.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/93, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.

Il DGUE delle consorziate deve essere inserito all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

5. PROCEDURA DI GARA

La commissione giudicatrice, nella prima seduta pubblica sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola, e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, la commissione giudicatrice provvederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a procedere, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente bando di gara nonché dell'elaborato **"PARAMETRI E CRITERI DI**

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE", documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, la commissione giudicatrice, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto, dei verbali redatti dalla commissione in seduta riservata e dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee;
- b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti per l'elemento prezzo;
- d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche mediante applicazione della formula indicata dall'elaborato denominato "**PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**";
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- f) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'articolo 58.29, comma 2 della L.p. 26/93;
- g) qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico inferiore alla predetta soglia, a dichiarare l'aggiudicazione in favore del medesimo, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;
- h) qualora, al contrario, il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere l'offerta e le eventuali giustificazioni presentate all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia, secondo le modalità di cui al paragrafo 7.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

La commissione giudicatrice, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto. Si rimanda all'art. 21 del Capitolato d'onori.

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione dei lavori, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, potendo altresì promuovere la nomina di un'apposita commissione ai sensi dell'art. 58.29 comma 14 della L.p. 26/93, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Ai sensi dell'art. 58.29, comma 2 della L.p. 26/93: *"Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara".*

Ai sensi dell'art. 58.29 comma 3 della L.P. 26/93 in ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appare anormalmente bassa.

Si precisa fin d'ora che l'Amministrazione considererà elemento specifico di cui sopra un ribasso percentuale superiore al 30%.

In sede di valutazione della congruità dell'offerta economica si terrà conto in particolare della compatibilità con le risorse economiche e strumentali descritte nei precedenti elementi, con il numero di persone dedicate alla prestazione del servizio ed al loro impegno temporale.

In particolare l'impresa dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
- c) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella "**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**", contenente l'offerta economica.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

Ai sensi dell'art. 58.29, comma 18 della L.p. 26/93, l'Amministrazione sottopone a verifica contemporaneamente le offerte sospette di anomalia, non oltre la decima.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, nonché di un ulteriore operatore economico individuato tramite sorteggio alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando e dichiarati nel corso della procedura di affidamento

mediante il sistema AVCPASS ove consentito, fissando per l'aggiudicatario un termine perentorio di 10 giorni.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'amministrazione richiederà a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENÀ L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, all'**ESCUSSIONE della cauzione provvisoria** presentata e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **non** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di capacità tecnica, l'Amministrazione effettuerà **d'ufficio** le verifiche mediante il sistema AVCPASS ove consentito, con le modalità di seguito indicate:

- *(per le società)* **iscrizione al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto *(qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima l'operatore economico alla esecuzione della prestazione in appalto);*

- *(per liberi professionisti singoli o associati)* **iscrizione all'albo** previsto dai vigenti ordinamenti professionali;

- *(Eventualmente)* Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 o UNI CEI EN 45000, rilasciata da organismi accreditati ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 31, comma 5 della L.P. 2/2016;

- **REQUISITI di cui all'art. 28 comma 1 del regolamento L.P. 26/1993:**

a comprova del Fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento realizzato nei migliori 5 esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del bando:

- x per professionisti singoli o associati e per società di professionisti: copia delle dichiarazioni IVA o modello Unico, corredati da ricevuta di presentazione. Nel caso in cui svolgano altre attività oltre a quella di progettazione, occorrerà anche una autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività;
- x per le società di ingegneria: copia del Bilancio riclassificato in base alle norme del Codice Civile, corredato da nota di deposito. Nel caso di ulteriori attività rispetto a quella di progettazione che non risulti desumibile dalla nota integrativa, la ripartizione della cifra d'affari per le diverse attività dovrà essere effettuata sulla base di autocertificazione del legale rappresentante. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.

a comprova del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti il bando di gara (art. 28 comma 1 lett. d) del Regolamento):

- x per i soci: documenti comprovanti l'attiva partecipazione alla società;
- x per i dipendenti: copia, anche per estratto, del contratto di lavoro da cui risulti il profilo professionale;
- x per i consulenti: copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- x altra documentazione equipollente dalla quale si desuma in maniera univoca il possesso del requisito previsto dall'art. 263 co. 1 lett. d del DPR 207/2010.

a comprova dei servizi di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) e c) del Regolamento eseguiti negli ultimi 10 anni:

- x per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: certificato, rilasciato dalla committenza, di avvenuto espletamento dei servizi in questione, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferisce l'incarico, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori in appalto;
- x per servizi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla committenza, di avvenuto espletamento dei servizi in questione, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori. Con riferimento ai servizi espletati negli ultimi 10 anni è altresì ammessa la produzione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, l'operatore economico ha facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario e del soggetto sorteggiato indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui l'operatore economico carichi a sistema i certificati rilasciati dai committenti pubblici o privati, il medesimo dovrà caricare, unitamente ai suddetti certificati, anche una dichiarazione attestante la conformità dei documenti caricati agli originali in suo possesso.

Ai sensi dell'art. 66, commi 6 e 7 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'**Autorità** per la vigilanza sui contratti pubblici che, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 per un periodo fino a due anni un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 24 della L.p. 2/2016 e dall'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo), in combinato disposto con l'art. 80 del D.lgs 50/2016.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del

medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- b) **le ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto;
- c) (*qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara*) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;
- d) **in caso di avvalimento**: originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale.
- f) la **CAUZIONE DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla pubblicata normativa antimafia (**D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.) e dall'art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.**

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione committente **entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 31 comma 4 della L.P. 2/2016**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 31 comma 5.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 comma 4 della L.P. 2/2016. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175: in tal caso le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
 1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione;
 2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del d.lgs. 50/2016 approvato dal quale risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità è dipesa da fatto imputabile al debitore principale
 3. il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
 4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
 5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione".*

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli **schemi che verranno inviati** dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e

completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificata. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Comporta L'**ESCLUSIONE AUTOMATICA** dalla procedura la mancanza della busta B e C contenenti rispettivamente l'offerta tecnica ed economica- finanziaria.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.P. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 40 bis della L.P. 26/93.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle

Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 della L.P. 26/93

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 25 della L.P. 2/2016 e art. 76 del D.lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 73 e all'articolo 98 dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo 2.2 (riquadro a pag. 14).

Nel medesimo sito sono inoltre pubblicati la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Roberta Giacomozzi.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agazia per gli Appalti e Contratti – Ufficio gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Appalti;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del d.Lgs. 50/2016.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione


In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.



VPF/RG

Allegati:

- fac simile istanza di partecipazione (allegato A1 e A2)
- DGUE (allegato B)
- Estratto normativo (allegato C)
- Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D)
- Modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato E)
- Modelli per la formulazione dell'offerta tecnica



IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -